

MINISTERO ISTRUZIONE

Istituto Istruzione Superiore "Antonio Segni" Ozieri

Via Sebastiano Satta 6 – 07014 OZIERI (SS) – C.M. SSIS02400N C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 – fax. 079783297
Liceo classico e scienze umane Ozieri SSP024011 – Liceo scientifico Ozieri SSP024025 – Liceo scientifico Bono SSP024014 – Liceo scientifico Pozzomaggiore SSP024036

CIRCOLARE N. 200

I.I.S. "A. SEGNI" - OZIERI (SS)
Prot. 0004706 del 27/04/2024
VII (Uscita)

Al personale educativo
Ai docenti e al personale ATA
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB

Oggetto : chiarimenti su ruolo e responsabilità degli educatori.

La centralità delle finalità inclusive della scuola richiede l'impiego di risorse professionali che annoverano, oltre il personale della scuola stessa, altre figure specializzate.

L'educatore scolastico è una figura professionale che coadiuva i docenti per realizzare lavori individuali e di gruppo nel contesto di un positivo clima relazionale dell'ambiente educativo.

Dunque, i soggetti che possono assistere lo studente con disabilità nel percorso di inclusione sono gli assistenti educatori messi a disposizione dell'Ente Locale. La loro mansione è disciplinata dal contratto di lavoro e dalla convenzione stipulata tra Ente Locale – cooperative/associazioni deputate a svolgere il servizio di assistenza alle scuole.

Il profilo dell'educatore non coincide con la funzione docente e, pertanto, l'educatore non sostituisce né il docente curricolare né l'insegnante di sostegno: l'educatore svolge un ruolo di affiancamento ai docenti per la realizzazione del programma didattico e lo sviluppo educativo della persona e per favorire l'inclusione all'interno del contesto classe.

La legge 170/2010 riconosce i DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) quali fattori neurobiologici che concorrono ad aggravare le difficoltà esistenti negli alunni portatori. In tali casi, infatti, il ruolo dell'educatore diventa strategico nel porre in essere per i soggetti coinvolti, le **attività abilitative, compensative e dispensative**, al fine di facilitare il processo di acquisizione delle competenze e di costruire, inoltre, pratiche educative tali da costituire per la persona validi aiuti anche fuori dal contesto scolastico. Inoltre, l'educatore scolastico interviene nei casi di disagio culturale, linguistico, sociale ed economico o, ancora, nel caso in cui le modalità del *parenting* non siano funzionali ai fattori psico-biologici del soggetto. Gli assistenti, pertanto, hanno precise responsabilità: penale per dolo o colpa grave se l'alunno subisce dei danni personali; civile per danni subiti dall'alunno in forza degli artt. 2047 (in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace) e 2048 del Codice Civile; per danni prodotti a terzi dall'alunno, in quanto sussiste, anche per tale personale, l'obbligo di vigilanza e l'adozione di comportamenti atti a evitare un qualsivoglia evento dannoso da parte degli alunni che sono a loro assegnati. In generale, le mansioni dell'assistente si possono così sintetizzare: 1. svolgere le attività previste dal PEI, integrandosi con le attività didattico-educative; 2. partecipare agli incontri per la stesura e realizzazione del PEI; 3. favorire con la propria attività l'autonomia, la comunicazione e i processi di apprendimento. Secondo quanto disposto dalle Linee Guida allegate al D.I. n.182/2020 sull'inclusione degli studenti con disabilità, il GLO dovrà individuare in modo chiaro e dettagliato ruolo e mansioni dell'assistenza specialistica.

Il P.E.I. dovrà specificare, quando la programmazione didattica è differenziata rispetto a quella della classe indicando con precisione: 1) obiettivi; 2) metodologie; 3) contenuti; 4) spazi; 5) strategie.

Si ricorda che l'assistente educatore svolge assistenza specialistica all'autonomia e/o alla comunicazione (per azioni riconducibili ad interventi educativi). Il primo settore d'intervento è l'ambito della comunicazione per l'assistenza a studenti/esse privi della vista, per l'assistenza a studenti/esse privi dell'udito e per l'assistenza a studenti/esse con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo. Il secondo settore di intervento degli assistenti educatori riguarda l'educazione e sviluppo dell'autonomia, nella: cura di sé, mensa o di altro tipo.

Si sottolinea che gli assistenti, come i docenti, a seguito del contratto stipulato con la scuola direttamente da loro o dall'ente dal quale dipendono, assumono un obbligo di vigilanza nei confronti dell'alunno.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Nieddu
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93)